

1212



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

(Codice Fiscale 00061820742)

CONVENZIONE

N. di repertorio

L'anno millenovecento *1987* addì *10 GEN.* del
mese di *gennaio*.

L'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di
Brindisi, che in seguito per brevità sarà denominato I.A.C.P. o Istitu-
to, in persona del

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Don. Ing. Eremio ELIA)

, anche per gli alloggi
facenti parte del patrimonio edilizio degli Enti, i quali, ai sensi
dell'art. 13 D.P.R. 30-12-1972 n. 1036 e successive modificazioni sono
stati soppressi ed i cui beni immobili, ai sensi dell'art. 14 dello stesso
decreto, sono stati devoluti allo IACP;

Il Sig. *Onofria Tommaso*
(c.f. *BRISANC52D23B180R*) nato il *23.4.1952*
a *Brindisi* () al quale è stata effettuata
l'assegnazione in locazione semplice di un alloggio di edilizia resi-
denziale pubblica, che egli dichiara di accettare con il consenso del

proprio coniuge Sig.ra *Gius. Ruffa*
(c.f. *GRCLGV53B23B180R*) nata il *22.11.1953*
a *Brindisi* () i quali convengono e stipu-
lano quanto segue:

ART. 1

stabilirà l'Istituto in qualsiasi momento della esecuzione della pre-
di uniformarsi, senza eccezione alcuna, al sistema di riscossione che
mezzo di versamento sul c/c postale intestato all'Istituto, ovvero
L'assegnatario accetta di effettuare il versamento del canone a
e suscettibile, sulla base di esse, a variazioni periodiche.

me, così determinato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia
(L. 35.000), entro e non oltre il giorno 10 di ogni

da pagarsi in rate mensili di lire *furtaequuwa*
(L. 450.000)

Il canone di locazione è stabilito in annue lire *quattrocentoventi*
ART. 5

loggio.

raccomandata almeno un mese prima della data del rilascio dell'al-
l'assegnatario è tenuto a manifestare obbligatoriamente con lettera
La convenzione può, altresì, risolversi per atto di rinunzia che
agli obblighi assunti dalle parti.

zioni legittimanti la risoluzione ope legis, ovvero per inadempimento
conseguimento dell'assegnazione, ovvero per il verificarsi di situa-
diviene inefficace con il venir meno dei requisiti prescritti per il

La presente convenzione, non sottoposta a limitazioni temporali,

ART. 4

di conoscere, di accettare e di osservare incondizionatamente.
grante ed inscindibile della presente convenzione e che egli dichiara
io I.A.C.P. di Brindisi che, forniti in allegato, formano parte inte-
linato e nel Regolamento di gestione dei servizi comuni disposti dal-



Brucio Brucio
Guco Lupa

[Handwritten signature]

Sul deposito stesso l'Istituto è autorizzato a ritenere in qualunque tempo:

a) - l'ammontare di ogni eventuale credito dell'Istituto verso l'Assegnatario;

b) - l'ammontare dei danni apportati dall'assegnatario per proprie colpe, sia all'alloggio, sia al fabbricato e sia alle pertinenze.

Dette ritenute si intendono senza pregiudizio dei maggiori obblighi incombenti all'assegnatario e delle maggiori spese relative che l'assegnatario è sempre tenuto a rimborsare all'Istituto. Le eventuali ritenute dovranno essere reintegrate dall'assegnatario immediatamente ed a semplice richiesta dell'Istituto, sotto comminatoria di risoluzione della convenzione.

ART. 8

La risoluzione della convenzione si verifica ipso jure, altresì, quando l'assegnatario:

A) - sia o divenga, egli o persona con lui convivente, titolare del diritto di proprietà, di usufrutto, uso o abitazione di un alloggio adeguato al proprio nucleo familiare nello stesso Comune di residenza o, comunque, di immobili siti in qualsiasi località, che dedotte le spese nella misura del 25%, consentano un reddito annuo superiore al limite di cui all'art. 2 lett. e) del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035 e successive eventuali modificazioni e integrazioni;

B) - Sia o divenga assegnatario in proprietà, con patto di futura vendita o in locazione semplice di un alloggio, sito nello stesso



Bresciani Daniele
Crescenzi Luigi

Integrazioni legislative, che qui si intendono immediatamente richia-
mate, l'assegnatario :
a) deve occupare stabilmente l'alloggio entro trenta giorni e, se si
tratti di lavoratore emigrato all'estero, entro sessanta giorni dal-
la consegna, salvo proroga da concedersi dallo I.A.C.P. a seguito
di motivata istanza;
b) deve produrre, a semplice richiesta dell'Istituto, idonea docu-
mentazione relativa alla situazione reddituale familiare;
c) non può, in alcun caso, cedere, in tutto o in parte, a qualsiasi
titolo, l'alloggio a terzi;
d) non può, in alcun caso, abbandonare l'alloggio per un periodo
superiore a tre mesi, salvo preventiva autorizzazione dello I.A.C.P.,
giustificata da gravi motivi;
e) non può usare l'alloggio per scopi illeciti o immorali.

ART. 9

Nel caso di decesso dell'assegnatario, l'Istituto consentirà il su-
bentro nel rapporto, nell'ordine, del coniuge superstite, dei figli le-
gittimi, naturali, riconosciuti, adottivi, affiliati, degli ascendenti di
primo grado purchè stabilmente conviventi, da almeno due anni, con
l'assegnatario defunto al momento del decesso ed inclusi nel nucleo
familiare denunziato ai sensi del successivo art. 23, i quali siano in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del D.P.R. 30-12-1972, n. 1035
e successive modificazioni ed integrazioni.

In difetto di tali requisiti, i familiari ed eventuali conviventi
dovranno rilasciare l'alloggio, nel termine di novanta giorni dalla



Bruno Pannico
Giovanni Pannico

In deroga alle limitazioni previste dagli artt. 1583 e 1584 c.c.,	occorrendo all'Istituto di visitare l'alloggio, tramite propri incaricati o terzi che si presentino, con regolare autorizzazione dello Istit-	tuto stesso, e di fare fabbricare o di fare effettuare riparazioni o	miglioramenti tanto nell'alloggio, accessori e pertinenze comprese, quanto all'intero immobile, l'assegnatario non potrà impedirlo, né pretendere alcun indennizzo o compenso, né elevare qualsivoglia pretesa, anche nel caso in cui tali opere importino la privazione del godimento di parte o di tutto l'alloggio.	Ove, in assenza dell'assegnatario, si rendano necessarie riparazioni che non possono essere in alcun modo differite, senza compromettere la sicurezza dell'immobile e l'incolumità di terzi, l'Istituto è autorizzato a fare aprire i locali affittati ed a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dall'assegnatario qualora le opere siano comprese tra quelle poste a suo carico.	ART. 13	L'assegnatario non potrà apportare miglioramento o addizioni o modifiche di qualsiasi natura ed entità all'alloggio, accessori e pertinenze comprese, ed ai suoi impianti senza il consenso scritto del- l'Istituto. Tale consenso, peraltro, ove venisse accordato, non com- porterà alcun diritto ad indennità di sorta e gli eventuali migliora- menti o addizioni o modifiche verranno ritenuti dall'Ente, gratuita- mente al termine del rapporto.	E' fatto salvo all'Istituto il diritto di chiedere la restituzione dell'alloggio in pristino a spese dell'assegnatario.	- 10 -
---	---	--	--	--	---------	---	---	--------

superiore a quella occorrente per usi domestici;

c) - dovrà evitare di collocare vasi e cassette da fiori, non convenientemente assicurati ai davanzali. In caso di danni, comunque, a persone e cose, ne risponderà personalmente a tutti gli effetti civili e penali;

d) - dovrà avere cura di usare quelle precauzioni e quegli accorgimenti atti a garantire la cordiale convivenza e la tranquillità reciproca, impedendo, altresì, nel caso abbia bambini, che questi arrechino danni agli immobili e molestie ai vicini, rispondendo personalmente a norma dell'art. 2048 c.c.;

e) - non potrà usare le terrazze che solo e unicamente per sciorinare, a seconda del turno che sarà stabilito, ogni altro uso intendendosi vietato. Egli è responsabile dei danni di acqua, arrecati all'immobile ed agli altri assegnatari, provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico;

f) - non potrà apporre targhe ed insegne in genere senza il preventivo benestare dell'Istituto. Sono soltanto consentite le targhe d'uso per gli indirizzi sui singoli portoncini di ingresso;

g) - dovrà osservare scrupolosamente i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonché le ordinanze emanate in proposito dalle competenti Autorità con il conseguente accollo delle eventuali spese derivanti dall'osservanza dei suddetti provvedimenti. In caso contrario provvederà l'Istituto a propria cura ed a spese dell'assegnatario.

ART. 16

La violazione, pertanto, anche di una sola delle clausole in esso contenute comporta la risoluzione del rapporto con le conseguenze di cui al precedente art. 16.	L'assegnatario, inoltre, si impegna ad accettare le eventuali modifiche che, nel corso del tempo, l'Istituto apporterà al Regolamento.	ART. 19		Sono a carico dell'assegnatario le spese e le tasse di stipula (eventualmente di registrazione) della presente convenzione.	ART. 20		Agli effetti dell'esecuzione della presente convenzione le parti eleggono rispettivamente domicilio:	— l'Istituto nella propria sede;	— l'assegnatario nell'alloggio assegnatogli.	Per la notifica degli atti all'assegnatario, le parti convengono che essa sia compiuta presso l'alloggio a lui assegnato, anche se non occupato.	Per ogni controversia dipendente o inerente alla presente convenzione, competente è il Foro di Brindisi ai sensi degli artt. 28 e 29 Codice procedura civile, anche in caso di applicazione della procedura speciale di cui all'art. 32 del T. U. approvato con R.D. 28-4-1938, n. 1165.	ART. 21		La presente convenzione è disciplinata, in generale, dalla legislazione in materia di edilizia residenziale pubblica, ed in particolare dal D.P.R. 30-12-1972, n. 1035, dalla Legge 8-8-1977, n. 513, dalla	- 14 -
---	--	---------	--	---	---------	--	--	----------------------------------	--	--	--	---------	--	---	--------

18, 20, 23.

L'ASSEGNETARIO

IL CONIUGE DELL'ASSEGNETARIO

Brasile Mendes Green Liguia

